

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3033-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del

DISEGNO DI LEGGE n. 3033

«Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76»

d'iniziativa dei senatori **BOATO, NEBBIA e ULIANICH**

Comunicato alla Presidenza il 7 novembre 1991

Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia colpite dal terremoto del 1980-1981, di cui all'articolo 5 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come riorganizzato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 3 aprile 1990, n. 117, cessa la sua attività sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni previste per i settori produttivi dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono poste a carico degli stanziamenti recati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.